

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1442 del 16/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*"

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/10/2016, acquisita al Prot. Unione 40789 e da Arpae al PGFC/2016/15405 del 20/10/2016, da **CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA O PIU' BREVEMENTE CENTRALE DEL LATTE DI CESENA** nella persona di Renzo Bagnolini, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per ampliamento di fabbricato produttivo "CENTRALE DEL LATTE" sito in Via Violone di Gattolino n. 201 in Comune di Cesena, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/10/2016 ed acquisito al Prot. Unione 41681;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 43545 del 03/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15982, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche in merito all'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che in data 30/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al Prot. Unione 47602 e da Arpae al PGFC/2016/18018 del 13/12/2016;

Visto l'Atto Prot. Com.le 29913 del 14/03/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/3958 del 15/03/2017, con il quale il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha espresso il proprio parere in merito all'impatto acustico ed il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto che l'Atto comunale comunale sopraccitato, contenente le condizioni e prescrizioni specifiche in riferimento ai titoli abilitativi richiesti, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento unico ai sensi dell'art. 7.1 del D.P.R. 160/2010:

- autorizzazione allo scarico Prot. Com.le n.10324 del 04/02/2014 rilasciata dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA**, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA O PIU' BREVEMENTE CENTRALE DEL LATTE DI CESENA** (C.F./P.IVA 00143370401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201, **per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**Atto Comunale e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356443 Fax 0547.356396
E-mail: battistella_s@comune.cesena.fc.it
Zona **C** Stanza **46**

P.G.N. 29913/338 del 14/03/2017

A Spett.le **ARPAE**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Autorizzazione Unica Ambientale

Spett.le **Unione dei Comuni Valle Savio**
Settore SIA e Sviluppo dei servizi al
Cittadino e alle Imprese
Servizio SUAP
suap@pec.unionevallesavio.it

OGGETTO: domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura e scarico di acque meteoriche in acque superficiali.

PRATICA: **AUA/89/2016**

GESTORE: **CONSORZIO PRODUTTORI LATTE SOC. AGRICOLA COOPERATIVA**

ATTIVITÀ SVOLTA: Lavorazione prodotti caseari



IL DIRIGENTE

Esaminata la domanda pervenuta il 13/10/2016 (PG N 106685 del 21/10/2016) intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in fognatura pubblica e per lo scarico di acque meteoriche in acque superficiali;

Vista l'allegata Relazione Acustica, datata 30 settembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ermes Missiroli di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005",

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

vista inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico **PG N. 10324 del 04/02/2014** di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 4598 del 22/01/2010 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 23919 del 03/03/2017, nostro PG N 26548 DEL 06/03/2017;

**ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN OGGETTO,
CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- o relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'**IMPATTO ACUSTICO**, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;
- o relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA** e rilascio di benestare allo scarico di **ACQUE METEORICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**, provenienti dall'insediamento così identificato:

CARATTERISTICHE:

Ubicazione insediamento	Via Violone di Gattolino, n. 201 - Cesena
Destinazione d'uso insediamento	lavorazione latte e derivati
Potenzialità insediamento	37.000 mc/anno – 120 mc/giorno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento:	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro
Tipologia di scarico:	Acque meteoriche
Ricettore dello scarico	fosso stradale e interpodereale

AUTORIZZAZIONE DA RINNOVARE: PG N 10324 del 04/02/2014 in scadenza il 21/01/2018
TITOLARE DELLO SCARICO: **CONSORZIO PRODUTTORI LATTE SOC. AGRICOLA COOPERATIVA**

RILASCIA NULLA OSTA PER ALLACCIAMENTO

non in pubblica fognatura di acque **METEORICHE** provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

L'immissione avviene in fosso stradale e interpodereale all'altezza del n. civ. 201 di via Violone di Gattolino con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 13/10/2016;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria meteorica ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. I lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art.9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura". Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne e dell'allacciamento eseguito qualora modificato rispetto a quanto presentato in fase di progetto;

E

AI FINI DEL MANTENIMENTO E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO RILASCIATA BENESTARE

N. 14096 del 14/03/2017

al **RINNOVO** dell'autorizzazione allo scarico di **ACQUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA** nella Fognatura nera "tipo A" PGN. 10324 del 04/02/2014, rilasciata dal Comune di Cesena provenienti dall'insediamento indicato in premessa, secondo lo schema fognario allegato e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 23919 DEL 03/03/2017 che si allegano alla presente.

Il presente benestare ha validità anche per lo scarico delle **ACQUE METEORICHE** nel fosso stradale e interpoderale nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente "*Benestare allo scarico*" in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
 - osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente "*Benestare allo scarico*" troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Firma autografa omessa ai sensi D.Lgs n.39/1993 art.3

Il Tecnico competente in scarichi idrici
Manuzzi p.i. Mauro

Il Tecnico competente in acustica
Ing. Moretti Massimo

Il Dirigente
Dott. Paolo Carini

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
Unione dei Comuni Valle del Savio
P.zza del popolo, 10
47521 CESENA FC
protocollo@pec.unionevallesavio.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di CESENA
Settore Infrastrutture e Mobilità
P.zza del Popolo, 10
47521 Cesena (FC)
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Originale PEC

Modena, li **03/03/2017**
GS/cp prot.gen. n. **23919**

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 796/2016 Richiesta di parere Prot. 114358 del 20/10/2016;
- Rif. pratica SUAP n° 89/AUA/2016.

▪ Responsabile dello scarico	Consorzio Produttori Latte Soc. Agr. Coop.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA VIOLONE DI GATTOLINO, 201 - CESENA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	LAVORAZIONE LATTE E DERIVATI
▪ Potenzialità dell'insediamento	37.000 mc/anno - 120 mc/giorno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO CESENA

Vista l'autorizzazione allo scarico P.G.N. 10324/338 del 4.02.2014 e la modifica delle deroghe ai limiti di emissione P.G.N. 75328/338 del 16.09.2014.

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 12.12.2016.

Preso atto dell'ampliamento e delle modifiche interne da apportare allo stabilimento.

Premesso che il volume utile di prima pioggia dovrà essere pari a 3.6 mc, al fine di garantire la separazione delle prime acque di pioggia per le aree 3 e 4 (705 mq).

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:
 - lavaggio ambienti e attrezzature;
 - lavaggio automezzi/autocisterne;
 - controlavaggio filtri a sabbia demineralizzatore;
 - acque di prima pioggia piazzale n. 3 (455 mq) adibito alle operazioni di carico e scarico;
 - acque di prima pioggia piazzale n. 4 (250 mq) distributore gasolio e deposito rifiuti e materiali di recupero.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del

Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD≤4000 mg/l;

BOD5≤3000 mg/l;

Solidi sospesi totali≤1000 mg/l;

Grassi e oli animali/vegetali≤150 mg/l;

Fosforo totale≤60 mg/l;

5,5≤pH≤11;

Tensioattivi totali≤25 mg/l.

- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **37.000 mc/anno; 120 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) In caso di sversamento accidentale di materia prima (latte e derivati) durante le normali operazioni di carico e scarico o a causa di rottura impianti/attrezzature, dovrà essere impedito l'afflusso anomalo di tali sostanze alla rete fognaria pubblica.
- 5) **Entro tre mesi** dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo la ditta dovrà predisporre e inviare ad Hera una **Procedura operativa** finalizzata a disciplinare l'intervento di blocco dello scarico, in caso di sversamento accidentale di latte e derivati. In tale procedura dovranno essere descritte le modalità di intercettazione dello scarico anomalo con stoccaggio nella vasca di accumulo e successivo smaltimento attraverso ditta autorizzata.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - vasca di accumulo/egualizzazione 10 mc, dotata di by-pass** (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento);
 - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 4 e 5);
 - vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 4 e 5);
 - disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore** (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) approvato e piombato da HERA;
 - campionatore automatico** (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento), modello e posizione concordati con HERA.
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 9) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 10) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 11) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 12) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

- 15) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 16) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 17) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 18) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 19) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 20) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato ed alle presenti prescrizioni e allegando la planimetria as-buit delle reti fognarie.**
- 21) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, di cui alla integrazione in data 12.12.2016, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, come previsto all'Art. 48 punto 4 Regolamento SII.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.